



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Personale

Area Gestione del Personale – Sezione Servizi alla Persona

TF/an

X. 04

DECRETO DIRIGENZIALE n. *

Prot. N*

*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico
Titulus

OGGETTO: BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI/CAMPUS ESTIVI 2021 RIVOLTO ALLE/AI FIGLIE/I DI CHI LAVORA E STUDIA IN UNITO

LA DIRETTRICE

VISTA la Legge n. 168 del 9/05/1989 – Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la Legge n. 240 del 30/12/2010 – Norme in materia di organizzazione delle Università, del personale accademico e del reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità ed efficienza del sistema universitario;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13/04/2012 ed entrato in vigore il 14/04/2012;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017 e successive modifiche;

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Torino, al fine di agevolare le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e responsabilità lavorative, dal 2010 organizza ogni anno, nel periodo di chiusura delle scuole, un Centro Estivo, presso le sedi di Torino e Grugliasco, rivolto a ragazze/i dai 6 ai 14 anni figlie/i di persone che operano in ambito universitario a diverso titolo (personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato, personale dirigente, personale docente, specializzandi/e, assegnisti/e di ricerca, borsisti/e, dottorandi/e, studentesse/i, CEL);

VISTO il D.L. 23 luglio 2021 n. 105 con il quale Consiglio dei Ministri ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, già dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 14 marzo 2021 che contiene le disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATE inoltre le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, allegate alla predetta Ordinanza Regionale;

CONSIDERATO che già l'edizione del Centro Estivo nell'anno 2020 non è stata organizzata a causa dell'incertezza relativa alla disponibilità della Palazzina Einaudi, che ospita la sede di Torino, e la mancanza di spazi verdi adeguati, con la conseguente esigenza di dover ospitare le ragazze e i ragazzi in spazi chiusi con i dispositivi di sicurezza previsti (mascherina) e con notevole limitazione delle attività possibili ma in alternativa è stato emanato un bando per l'erogazione di contributi per la frequentazione di centri estivi/Campus;

VISTO il Piano delle Azioni Positive 2019 – 2021 (P.A.P.);

CONSIDERATO che gli obiettivi previsti dal P.A.P. sopra citato prevedono che "l'Amministrazione si impegni a proseguire l'iniziativa del Centro Estivo anche nei prossimi anni, sia incrementando il numero dei posti disponibili, sia individuando nuovi spazi per la sede di Torino";

VISTO il D.D. n. 1802 del 3/5/2021 con il quale si è sospesa l'erogazione del servizio del Centro Estivo destinato alle/ai ragazze/i di età compresa tra 6 e 14 anni, per l'anno 2021, a causa della situazione di emergenza e in forza delle disposizioni messe in atto dall'Ateneo per contrastare la diffusione dell'infezione da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che la sospensione, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i., è disposta per il tempo strettamente necessario e che, cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale, con apposita comunicazione;

VISTA la nota protocollo del 4 maggio 2021 che comunica all'ente gestore del servizio, Cooperativa Lancillotto, la sospensione dell'erogazione del servizio del Centro Estivo destinato ai/alle ragazzi/e di età compresa tra 6 e 14 anni, per l'anno 2021;

CONSIDERATA l'intenzione dell'Ateneo di mantenere un sostegno alle famiglie analogo a quello degli scorsi anni in questo periodo di lenta ripresa delle attività, garantendo alle medesime categorie di destinatari degli scorsi anni (personale tecnico-amministrativo e CEL, docente e ricercatore, specializzande/i, assegniste/i di ricerca, borsiste/i, dottorande/i, studenti e studentesse), nei limiti delle risorse già destinate, un contributo a percentuale variabile secondo l'ISEE, per le spese sostenute per l'iscrizione ad altri centri estivi, ubicati a Torino e negli altri Comuni;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

VISTA la proposta del CUG di inserire tra le/i beneficiarie/i dei rimborsi per la frequenza a Centri Estivi/Campus estivi le/i bambine/i di 3-6 anni;

VALUTATO che sulla base del budget disponibile e nell'ipotesi di un costo settimanale medio pari a 120,00 €, il contributo massimo rimborsabile è stato calcolato in base alle fasce ISEE, parametrandolo alla percentuale di costo a carico dell'utenza per ogni figlio/a nell'anno 2019 (anno in cui si è regolarmente svolto il Centro Estivo universitario);

CONSIDERATO che avranno diritto al rimborso coloro che si posizioneranno entro le prime 250 posizioni in graduatoria e che la quota rimborsabile per ogni dipendente collocato in posizione utile avverrà secondo i seguenti contributi massimi erogabili:

FASCE ISEE	IMPORTO MASSIMO SETTIMANALE RIMBORSABILE PER FIGLIO/A
1^ FASCIA: reddito ISEE $\leq$ 10.000 €	€ 112,50
2^ FASCIA: reddito ISEE $\leq$ 33.000 €	€ 97,67
3^ FASCIA: reddito ISEE $\leq$ 40.000 €	€ 90,16
4^ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 €	€ 75,17
5^ FASCIA NO ISEE	€ 67,84

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta troverà copertura finanziaria sui fondi del bilancio dell'Università degli Studi di - UA Direzione Personale, voce COAN CICC01090705 - Altri costi per il personale - Es. 2021;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

VISTO il Decreto Direttoriale n. 5929 del 30/12/2019, con il quale è attribuito l'incarico di Direttrice della Direzione Personale alla dott.ssa Teresa Fissore dal 30/12/2019;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

D E C R E T A

di approvare il Bando allegato per l'erogazione di un contributo per la frequenza di Centri Estivi/Campus Estivi 2021 rivolto alle/ai figlie/i delle persone che operano in ambito universitario a diverso titolo, che è parte integrante del decreto stesso.

DIREZIONE PERSONALE

La Dirigente
Teresa Fissore

(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCADENZA BANDO
20 settembre 2021 alle ore 12.00

BANDO PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA FREQUENZA DI CENTRI ESTIVI/CAMPUS ESTIVI 2021 RIVOLTO ALLE/AI FIGLIE/I DI CHI LAVORA E STUDIA IN UNITO - MODALITÀ E REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO PER CENTRI ESTIVI/CAMPUS ESTIVI

1. OBIETTIVO

In seguito alla decisione del CUG e dell'Amministrazione, per cause indipendenti dalla loro volontà, la consueta edizione del Centro Estivo, che da molti anni ospitava i/le figli/e di chi lavora e studia in Unito, non è stata realizzata.

Il CUG e l'Amministrazione universitaria hanno ritenuto opportuno offrire comunque un sostegno alle famiglie analogo a quello degli scorsi anni, anche in considerazione del periodo di lenta ripresa delle attività, garantendo alle medesime categorie di destinatari (personale tecnico-amministrativo e C.E.L., personale dirigente, docente e ricercatore, specializzande/i, assegniste/i di ricerca, borsiste/i, dottorande/i, studenti e studentesse), nei limiti delle risorse già destinate, un rimborso, a percentuale variabile secondo la fascia ISEE di appartenenza, delle spese sostenute per l'iscrizione ad Centri Estivi ubicati a Torino e negli altri comuni piemontesi o Campus Estivi. Il rimborso non potrà essere chiesto nel caso in cui la/il dipendente o altra/o componente del nucleo familiare abbia presentato domanda di contributo/rimborso per la medesima finalità (es. bonus baby sitter, welfare aziendale...) ed abbia ottenuto la copertura per intero del costo del Centro Estivo/Campus estivo; si potrà richiedere solo il rimborso della quota non coperta da quanto indicato precedentemente.

2. COSA PREVEDE L'INIZIATIVA

L'erogazione di un contributo per la frequenza dei/le figli/e dei/delle beneficiari/e, in età compresa fra i 3 e i 14 anni, presso Centri Estivi e Campus Estivi durante il periodo compreso tra il 14 giugno e il 10 settembre 2021.

I Centri Estivi possono essere pubblici (organizzati direttamente dai Comuni) o privati (società, associazioni, cooperative, parrocchie e altri enti religiosi) ubicati a Torino e negli altri Comuni piemontesi. Per Campus estivi si intendono le settimane svolte al mare o in montagna o altro luogo, con o senza pernottamento, in cui il/la ragazzo/ragazza si può dedicare ad attività ricreative/sportive/potenziamento delle lingue.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'età minima di 3 anni deve essere raggiunta al momento della frequenza del Centro Estivo/Campus Estivo, così come l'età massima di 14 anni non deve essere superata al momento della frequenza.

Saranno rimborsate le spese relative alla frequenza di Centri Estivi/Campus Estivi della durata massima di 6 settimane per ogni figlia/o.

Il rimborso settimanale sarà corrispondente a quanto previsto dalla fascia ISEE di appartenenza di cui al punto 5.

3. A CHI È RIVOLTO

Il bando è rivolto alle/ai figlie/i delle persone che studiano e lavorano in UNITO:

- Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato
- Personale dirigente
- Personale docente/ricercatore
- Specializzande/i
- Assegniste/i di ricerca
- Borsiste/i
- Dottorande/i
- Studenti e studentesse
- Collaboratori esperti linguistici

4. COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

Le/Gli interessate/i dovranno inviare formale richiesta tramite procedura informatica disponibile sul sito web d'Ateneo al seguente link: <https://www.unito.it/ateneo/organizzazione/organi-di-ateneo/comitato-unico-di-garanzia> e sulla Intranet al seguente link <https://intranet.unito.it/web/personale-unito/centro-estivo> **fino al 20 settembre 2021 h 12,00**; l'accesso sarà possibile attraverso le credenziali di posta elettronica.

Contestualmente all'accesso al link dedicato, chi intende presentare domanda dovrà inserire:

1. documentazione dalla quale si evinca la tipologia di spesa sostenuta: struttura frequentata, tipologia di servizio (Centro Estivo o Campus Estivo), quota di partecipazione settimanale e periodo di frequenza;
2. dichiarazione ISEE in corso di validità (scansione del foglio riepilogativo dove è indicato il valore dell'ISEE e la data di validità della dichiarazione stessa). Chi non presenterà la dichiarazione ISEE verrà considerata/o appartenente alla fascia di reddito più elevata;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

3. scansione della documentazione aggiornata, se non già in possesso dell'Amministrazione, utile a dimostrare i criteri di priorità dichiarati;
4. dichiarazione dell'eventuale richiesta (presentata dal/la dipendente o altra/o componente del nucleo familiare) di altri contributi per la medesima finalità (es. "bonus babysitter");

Le ricevute di pagamento con le spese sostenute, con le caratteristiche di cui sopra, dovranno essere intestate al/lla genitore/genitrice o al/alla minore e rilasciate dal gestore del Centro Estivo/Campus Estivo attestante i periodi di effettiva frequenza.

Comporta l'esclusione dell'erogazione del contributo:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza
- il mancato inserimento nella procedura on-line dei documenti richiesti
- il mancato possesso dei requisiti

Le/Gli interessate/i sono tenute/i a comunicare tempestivamente alla Sezione Servizi alla Persona - Area Gestione del Personale - Direzione Personale - all'indirizzo mail servizi.personale@unito.it ogni eventuale variazione dei dati inseriti nella procedura informatica.

Si ricorda che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

A seguito delle richieste pervenute, una Commissione appositamente nominata valuterà le domande e verrà stilata una graduatoria degli/delle ammessi/e sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) avere una/un figlia/o con disabilità certificata frequentante Centri Estivi/Campus Estivi per le cui spese si chiede il contributo a rimborso;
- b) avere una/un figlia/o con disabilità certificata in famiglia non frequentante Centri Estivi/Campus Estivi;
- c) essere monogenitrice/tore (nucleo monoparentale con figlie o figli a carico come previsto dal D.lgs. 151/2001: morte o abbandono da parte di una/un genitrice/ore, affidamento della/del figlia/o con provvedimento formale a una/un sola/o genitrice/ore, mancato riconoscimento della/del figlia/o da parte di una/un genitrice/ore);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- d) avere una certificazione di disabilità psico-fisica e/o sensoriale in situazione di gravità, accertata ai sensi della Legge n. 104/92;
- e) presenza nel nucleo familiare di più figlie/i frequentanti Centri Estivi/Campus Estivi per le cui spese si chiede il contributo a rimborso;
- f) presenza nel nucleo familiare di altre/i figlie/i da 0 a 3 anni
- g) essere beneficiaria/o dei permessi L. 104/92 per assistenza a coniuge, parente o affine (entro il II grado e nei casi previsti dalla L. 104/92) con disabilità in situazione di gravità.

CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Figlia o figlio con disabilità certificata frequentante Centri Estivi/Campus Estivi per le cui spese si chiede il contributo a rimborso; <i>produrre relativa certificazione se non già in possesso dell'Amministrazione</i>	Priorità assoluta
Presenza di figlia/o con disabilità certificata in famiglia (non frequentante Centri Estivi/Campus Estivi) <i>produrre relativa certificazione se non già in possesso dell'Amministrazione</i>	40 punti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Condizione di monogenitrice/tore con figli o figlie a carico. (nucleo monoparentale con figlie/i a carico come previsto dal D.Lgs. 151/2001: morte o abbandono da parte di una/un genitrice/ore, affidamento della/del figlia/o con provvedimento formale a una/un sola/o genitrice/ore, mancato riconoscimento della/del figlia/o da parte di una/un genitrice/ore) <i>Autocertificazione</i>	35 punti
Avere certificazione di disabilità psico-fisica e/o sensoriale in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/92 della/del genitrice/genitore <i>produrre relativa certificazione se non già in possesso dell'Amministrazione</i>	35 punti
Presenza nel nucleo familiare di più figlie/i frequentanti Centri Estivi/Campus Estivi per le cui spese si chiede il contributo a rimborso; <i>autocertificazione</i>	20 punti per ogni figlia/o, oltre alla prima o al primo
Presenza nel nucleo familiare di altre/i figlie/i da 0 a 3 anni; <i>autocertificazione</i>	10 punti per ogni figlia/o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Essere beneficiaria/o dei permessi L. 104/92 per assistenza a coniuge, parente o affine (entro il II grado e nei casi previsti dalla L. 104/92) con disabilità in situazione di gravità. <i>produrre relativa certificazione se non già in possesso dell'Amministrazione</i>	10 punti
---	----------

In caso di parità di punteggio sarà rispettato il criterio di precedenza della data di nascita della/del figlia/o più piccola/o frequentante Centri Estivi/Campus Estivi per le cui spese si chiede il contributo a rimborso.

La dichiarazione, prodotta in autocertificazione, del possesso dei requisiti di priorità sarà soggetta ai controlli di veridicità (D.P.R. n.445/2000).

6. COMUNICAZIONE DELL'ESITO

L'elenco delle persone ammesse al rimborso sarà reso pubblico **entro il 29 ottobre 2021**, nella sezione INTRANET del sito www.unito.it, e nella pagina web del CUG. L'avvenuta pubblicazione verrà comunicata alle/agli interessate/i con una mail.

7. RIMBORSI

Sulla base del budget disponibile e nell'ipotesi di un costo settimanale medio pari a 120,00 €, il contributo massimo rimborsabile è stato calcolato sulla base delle fasce ISEE, parametrandolo alla percentuale di costo a carico dell'utenza nell'anno 2019 (anno in cui si è regolarmente svolto il Centro Estivo universitario) per ogni figlio/a.

Avranno diritto al contributo a rimborso coloro che si posizioneranno entro le prime 250 posizioni in graduatoria.

Pertanto, i contributi massimi erogabili a settimana sono i seguenti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

FASCE ISEE	IMPORTO MASSIMO SETTIMANALE RIMBORSABILE PER FIGLIO/A
1^ FASCIA: reddito ISEE $\leq$ 10.000 €	€ 112,50
2^ FASCIA: reddito ISEE $\leq$ 33.000 €	€ 97,67
3^ FASCIA: reddito ISEE $\leq$ 40.000 €	€ 90,16
4^ FASCIA: reddito ISEE oltre 40.000 €	€ 75,17
5^ FASCIA NO ISEE	€ 67,84

Nell'ipotesi in cui la spesa sostenuta per figlio/a sia inferiore, il contributo a rimborso sarà conseguentemente ridotto.

Il contributo erogato non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f-bis del TUIR.

Il contributo è corrisposto direttamente sul cedolino del primo stipendio utile degli/delle aventi diritto, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, oppure, nel caso di studenti/studentesse, con bonifico bancario.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del Trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Torino, con sede legale in Via Verdi 8, 10123, Torino, (dati di contatto: indirizzo pec ateneo@pec.unito.it - indirizzo mail: rettore@unito.it) nella persona del rappresentante legale: il Magnifico Rettore pro tempore. Il Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD) o Data Protection Officer (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: rpd@unito.it.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

L'Università degli Studi di Torino in qualità di Titolare assicura che il trattamento dei dati personali necessari per l'erogazione del contributo oggetto del presente bando, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al principio di minimizzazione dei dati (art. 5 del Regolamento UE 2016/679). I dati personali degli interessati saranno trattati mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi.

I dati forniti dalle/dai dipendenti saranno raccolti presso la Direzione Risorse Umane – Area Gestione del Personale - Sezione Servizi alla Persona per le finalità del procedimento e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; la Responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Gestione del Personale; la Responsabile del procedimento è la Direttrice della Direzione Personale.

I dati sono trattati da soggetti previamente autorizzati, che hanno ricevuto adeguata istruzione da parte del Titolare. Il trattamento avviene mediante procedura informatica cui è possibile accedere tramite credenziali SCU, e in tale sede gli interessati riceveranno adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679 del 2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, a pena di esclusione, ai fini del corretto espletamento della procedura.

Gli interessati possono esercitare i diritti sui dati previsti dagli artt. 16-21 del Regolamento UE 679 del 2016.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Università attraverso l'invio di specifica istanza ad oggetto: "diritti privacy", all'indirizzo di posta elettronica servizi.personale@unito.it. Gli interessati hanno diritto, nei casi previsti dalla normativa, di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (per informazioni: www.garanteprivacy.it). I dati sono trattati per il tempo necessario ai fini dell'erogazione del contributo e sono conservati per finalità di documentazione amministrativa e contabile.